

**N. R.G. 4362/2015**



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO  
SEZIONE PRIMA CIVILE**

nelle persone dei seguenti magistrati:

Alberto Massimo Vigorelli	Presidente
Domenico Bonaretti	Consigliere
Giuseppe Nuzzaci	Giudice Ausiliario rel.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. r.g. **4362/2015** promossa in grado d'appello

DA

**INTESA SANPAOLO SPA (IN PERSONA DEL DR. ....)**  
**NELLA SUA QUALITA' DI PROCURATORE) (C.F. ....),**  
elettivamente domiciliato in VIA ..... MILANO presso lo  
studio dell'avv. ...., che lo rappresenta e difende come  
da delega in atti

**APPELLANTE**

**CONTRO**

..... **s.p.a.** (C.F. 08825790150), elettivamente  
domiciliato in ..... presso lo studio dell'avv.  
CAMPANELLA MARCO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti



APPELLATO

avente ad oggetto: impugnazione sentenza n.10631/15 del Tribunale di Milano sulle seguenti conclusioni:

Per INTESA SANPAOLO SPA:

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, *contrariis reiectis*, in integrale riforma della sentenza n. 10631/2015 del Tribunale di Milano del 22 settembre 2015, così giudicare:

**in via preliminare:**

dichiarare che la sentenza n. 10631/2015 resa il 22 settembre 2015 dal Tribunale di Milano non è provvisoriamente esecutiva;

**nel merito:**

1) dichiarare inammissibili, improponibili e, comunque, respingere, anche perché prescritte, tutte le domande e istanze proposte da .....S.P.A. nei confronti di INTESA SANPAOLO S.P.A. nella presente causa;

2) in ogni caso, dichiarare che la sentenza n. 10631/2015 resa il 22 settembre 2015 dal Tribunale di Milano è viziata da ultrapetizione nel capo in cui ha disposto che INTESA SANPAOLO S.P.A. provveda alla rettifica del conto corrente n. .... (poi n. ....) intestato a ..... S.P.A. e, per l'effetto, revocare e/o porre nel nulla tale capo della sentenza appellata;

**in ogni caso:**

con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio, oltre agli accessori di legge.

\*\*\*\*\*

Per .....

Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:

**IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO**

- **Rigettare** il proposto appello in quanto infondato in fatto ed in diritto, confermando integralmente la sentenza n. 10631/2015 del Tribunale di Milano pubblicata il 22/09/2015.

- **Condannare** la Banca appellante al pagamento delle spese e competenze anche del presente giudizio, con distrazione a favore del sottoscritto procuratore in quanto antistatario.



## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

- 1) Con atto di citazione notificato in data 17.2.2014 la .....
- s.p.a. ha convenuto in giudizio Intesa Sanpaolo s.p.a. innanzi al Tribunale di Milano per sentir:
- *ACCERTARE E DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1283, 2697 e 1418 c.c., dell'addebito di interessi debitori ultralegali con capitalizzazione trimestrale applicati nel corso dell'intero rapporto al conto corrente ..... (ora n. ....), oggetto del presente giudizio, e, per l'effetto, DICHIARARE l'inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione degli stessi al rapporto in esame;*
  - *ACCERTARE E DICHIARARE la nullità ed inefficacia dell'addebito in conto corrente di interessi ultralegali in difetto di pattuizione per iscritto di detti interessi, disponendo l'applicazione in via dispositiva del tasso come indicato nella narrativa del presente atto;*
- 1) *ACCERTARE E DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325 e 1418, degli addebiti in conto corrente di non convenute commissioni di massimo scoperto e spese, comunque prive di causa negoziale;*
- 2) *ACCERTARE E DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 c.c., degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso del rapporto di conto corrente intercorso sulla differenza in giorni – valuta tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;*
- 3) *ACCERTARE E DICHIARARE, per l'effetto delle suesposte nullità, l'illegittimo addebito sui conti correnti di cui al punto 1) della somma di € 173.973,82, o in quella diversa somma maggiore o minore che dovesse emergere in corso di causa, rideterminando conseguentemente il*



*rapporto dare/avere sul conto corrente n. 3002142 alla data dell'ultimo estratto conto prodotto (31 dicembre 2013).*

- 2) La Banca ha resistito all'azione sia eccependo la prescrizione di ogni pretesa relativa a pretese antecedenti al decennio dalla notifica dell'atto di citazione, sia propugnando comunque la legittimità degli addebiti contestati per nullità.
- 3) Dopo l'espletamento di CTU contabile, il Tribunale di Milano con la sentenza n.10631/2015, previo rigetto dell'eccezione di prescrizione, ed in accoglimento delle domande proposte, ha rideterminato il saldo del rapporto in essere in €. 145.322,80 a credito della correntista, disponendo la relativa rettifica da parte della Banca, altresì condannata al pagamento delle spese di lite e della CTU espletata.
- 4) Avverso detta decisione ha interposto appello la Banca, per i motivi che di seguito verranno trattati, cui resiste l'appellata instando per la conferma della decisione di primo grado.
- 5) All'udienza del 11.4.2017 sono state precisate le conclusioni e la causa è stata decisa nella camera di consiglio del 5.7.2017.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. Con il proposto gravame l'appellante censura *in primis* il mancato accoglimento della sua eccezione di prescrizione di tutti gli addebiti, versamenti /rimesse registrati sul c/c azionato in epoca antecedente il decennio dalla notifica dell'atto di citazione, rigettata dal Giudice di prime cure "*Poiché l'azione attorea è qui svolta in corso di rapporto, non essendo ancora chiuso il rapporto di conto corrente con apertura di credito e l'attore non agisce con l'azione di ripetizione, bensì esercita l'azione volta alla rettifica del saldo in esito all'eliminazione di quelle poste debitorie che siano state annotate dalla banca in applicazione della nullità degli addebiti, ne deriva che il termine di prescrizione non ha ancora iniziato il suo decorso*" (cfr. sentenza impugnata) e,



conseguentemente, censura la mancata espunzione dal ricalcolo del saldo del c/c in questione di tutte le operazioni/rimesse ante decennio, da essa ritenute prescritte perché da considerarsi tutte di carattere solutorio, non avendo la correntista-odierna appellata –su cui a suo dire incombeva il relativo onere- provato l'esistenza ed il limite di un'apertura di credito su quel conto. L'appello, come articolato, è nel complesso infondato, pur con le precisazioni e motivazioni che seguono.

La prima questione che la Corte è chiamata a decidere è, quindi, quella relativa al se -con riferimento alle rimesse in c/c aventi natura solutoria perché eseguite in assenza di affidamento o extra affidamento- la prescrizione di ogni relativo diritto del correntista va ritenuta decorrente dalla data della singola rimessa anche nell'ambito di un giudizio di accertamento del saldo di un c/c, in esito all'accertamento e declaratoria di nullità di alcuni addebiti, esperita dal correntista a rapporto aperto (e non nell'ambito di un giudizio di ripetizione di indebitto a conto chiuso), ovvero se, in tal caso, debba ritenersi che la prescrizione non abbia ancora iniziato a decorrere.

La questione può essere senz'altro risolta secondo i principi fissati dalla Suprema Corte con la pronuncia a Sezioni Unite n.24418/2010 che, com'è noto, con riferimento alla prescrizione decennale dell'azione di ripetizione di indebitto nell'ambito del rapporto di conto corrente bancario con apertura di credito, ha distinto tra le rimesse costituenti solo il ripristino della provvista, per cui la prescrizione dell'azione inizia a decorrere solo dalla chiusura del rapporto, e le rimesse c.d. “solutorie”, costituenti invece un pagamento (inteso come spostamento patrimoniale dal *solvens* all'*accipiens*), per cui la prescrizione dell'azione inizia a decorrere da ogni singolo addebito ritenuto illegittimo, atteso che “..... *l'unitarietà del rapporto contrattuale ed il fatto che esso sia destinato a protrarsi ancora per il futuro non impedisce di qualificare indebitto ciascun singolo pagamento non dovuto, se ciò dipende dalla nullità del titolo*



*giustificativo dell'esborso, sin dal momento in cui il pagamento medesimo abbia avuto luogo; ed è sempre da quel momento che sorge dunque il diritto del solvens alla ripetizione e che la relativa prescrizione inizia a decorrere” (Cass. S.U. 24418/2010).*

A rapporto vigente, quindi, il correntista non può agire in ripetizione di indebito se non individua con certezza e prova una rimessa solutoria, ossia un pagamento indebito; ma può senz'altro agire –come è nel caso in esame- con un'azione di nullità/accertamento negativo intesa a ottenere: a) la dichiarazione di nullità di clausole contrattuali; b) l'accertamento della nullità degli addebiti eseguiti dalla banca in base a clausola nulla o comunque in difetto di una conforme previsione contrattuale; c) il conseguente storno dell'annotazione indebita, con ricalcolo del rapporto di dare-avere.

La differenza tra le due azioni risiede evidentemente nel fatto che, mentre con la prima si chiede la restituzione di determinate somme, con la seconda si chiede l'accertamento di non debenza di determinate somme con conseguente relativa espunzione delle stesse nel ricalcolo del saldo di c/c (cfr. anche App. Torino 12.12.2014) ma, con riferimento alle rimesse “solutorie”, è altrettanto evidente che, in ogni caso, la prescrizione non può che decorrere sempre dall'annotazione in conto di quel pagamento da stornare perché illegittimo e non dovuto, non potendo invece ritenersi -come erroneamente affermato dal primo Giudice- non iniziato il decorso del termine di prescrizione sol perché il correntista abbia esercitato l'azione di nullità/accertamento negativo e non anche l'azione di ripetizione di indebito.

Detto ciò, la Corte deve però rilevare come, nel caso in esame, detta precisazione non incide sul giudizio di infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'appellante.

Nella fattispecie in questione, infatti, in presenza di un conto pacificamente affidato, come allegato dall'appellata sin dall'atto introduttivo di primo grado e



non contestato dalla Banca appellante, e come peraltro –pur in assenza di formale contratto di apertura di credito- è provato sia dai documenti in atti in cui si leggono le comunicazioni della Banca sulla quantificazione dei tassi debitori afferenti all’apertura di credito (vedasi doc. 13-28 del fascicolo di parte appellata), sia ancora dal suo andamento (quasi sempre a debito per decenni), “*I versamenti eseguiti sul conto corrente in costanza di rapporto hanno normalmente funzione ripristinatoria della provvista e non determinano uno spostamento patrimoniale dal solvens all’accipiens e, poiché tale funzione corrisponde allo schema causale tipico del contratto, una diversa finalizzazione dei singoli versamenti, o di alcuni di essi, deve essere in concreto provata da parte di chi intende far percorrere la prescrizione dalle singole annotazioni delle poste illegittimamente addebitate*” (Cass. n.4518/14). Alla luce del principio sopra indicato, era quindi onere della Banca provare -a fondamento dell’eccezione proposta, come imposto dalla norma generale di cui all’ art.2697 c.c.- quali singoli pagamenti riteneva prescritti per non avere natura ripristinatoria ma solutoria, in quanto solo nei confronti di questi ultimi sarebbe decorso il termine di prescrizione.

In difetto di tali allegazioni, pertanto, nel caso de quo si deve ritenere l’eccezione di prescrizione assolutamente infondata, non avendo la Banca dimostrato -con la produzione della relativa documentazione- quali versamenti erano di natura solutoria, essendosi invece limitata ad eccepire genericamente l’intervenuta prescrizione di tutte le operazioni/rimesse in conto anteriori al decennio dalla citazione, da essa ritenute *sic et simpliciter* solutorie sol per non avere –a suo dire- la correntista provato che il conto era affidato.

Ma, come già esplicitato, non solo nel caso in esame la sussistenza (anche se non l’entità) dell’affidamento è provata ma, in generale, va rimarcato come non incombe comunque sul correntista l’onere di provare la natura ripristinatoria di una rimessa, ma incombe sulla Banca l’onere di provarne la natura solutoria



(provando che la stessa era in assenza di (o extra) affidamento) nel momento in cui ha ritenuto di eccepire la prescrizione.

2. Col secondo motivo la Banca censura altresì la sentenza impugnata per aver il primo Giudice, dopo l'accertamento del saldo del c/c alla data del 31.12.2013, aggiunto poi "*e per l'effetto dispone che Intesa Sanpaolo S.p.A. provveda alla rettifica del conto corrente n. 3002/1 (poi divenuto n. 3002142) intestato alla stessa*", con ciò –a suo dire- andando *ultra petitem* non avendo l'appellata con la sua azione richiesto alcuna condanna della Banca alla rettifica del conto corrente, ma solo l'accertamento di nullità e conseguente rideterminazione del saldo.

Anche tale doglianza è priva di fondamento.

La rettifica del conto, all'esito dell'accertamento del saldo depurato dalle dichiarate nullità, costituisce la naturale conseguenza dell'accoglimento della domanda e del *decisum*, anche senza alcuna espressa disposizione in tal senso. Né l'averlo semplicemente specificato può ingenerare dubbio alcuno sulla natura di accertamento -e non di condanna- della sentenza in questione. In definitiva, quindi, l'appello si appalesa privo di fondamento e va respinto, con consequenziale declaratoria di sussistenza dei presupposti ex art. 13 comma 1quater del D.P.R. n.115/2002.

Le spese del presente grado di giudizio poi seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e parametri previsti dal vigente D.M. n.55/14, tenuto conto del valore del giudizio e dell'effettiva attività difensiva svolta.

### **P.Q.M.**

La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa o ritenuta assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

1. respinge l'appello proposto da Intesa Sanpaolo s.p.a. avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.10631/2015, che conferma;





2. condanna l'appellante al pagamento delle spese di questo grado di giudizio in favore dell'appellata, che liquida in €.9.000= per compensi, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge;
3. dichiara la sussistenza delle condizioni per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.

Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 5.7.2017

Il Giudice estensore

Giuseppe Nuzzaci

Il Presidente

Alberto Massimo Vigorelli

IL CASO.it

